# Polizza Danni a Opere e Lavori Privati

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l'Italia C.A.R./E.A.R. Assicurazione "All Risks" Opere e Lavori Privati

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

# Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i danni materiali e diretti subiti dall'edificio e/o opere complementari e/o impianti nel corso dell'attività di costruzione a nuovo o di ristrutturazione e assicura i danni involontariamente causati a terzi.



#### Che cosa è assicurato?

- ✓ <u>Danni alle cose</u>: i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate durante l'esecuzione delle opere/lavori; e determinati da qualunque causa salvo quanto espressamente escluso.
- Responsabilità civile verso terzi (garanzia opzionale, sottoscrivibile solo in abbinamento alla garanzia "Danni alle cose"): danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale connesso alla costruzione delle opere o all'esecuzione dei lavori.

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



#### Che cosa non è assicurato?

- Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono i massimali pattuiti.
- ➤ I danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.
- I danni che, pur essendosi verificati durante i periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.
- I costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte.



#### Ci sono limiti di copertura?

In riferimento alla garanzia danni alle cose:

- ! i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità rispetto a quanto stabilito nel contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di credito;
- le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- dolo dell'assicurato;

In riferimento alla garanzia responsabilità civile verso terzi:

- i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extra contrattuali;
- i danni da furto;
- I i danni derivanti da amianto.



#### Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è operante nell'ambito dell'ubicazione del rischio dichiarata dal contraente.



# Che obblighi ho?

 Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio (ad esempio, modifiche o migliorie all'impianto).

In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.

• Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.



# Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio, comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro l'importo massimo stabilito dalla legge.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa comincia dalle ore 24:00 della data indicata in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti comincia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio se successivo alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.

L'assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di un contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere/lavori, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

Inoltre, nei casi di:

- · rilascio del certificato di collaudo;
- · consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- · uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione,

l'assicurazione termina alle ore 24.00 del giorno in cui si è verificata anche una sola delle circostanze sopraindicate.

Qualora soltanto parti delle opere/lavori vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Qualora la costruzione delle opere o l'esecuzione dei lavori non sia conclusa entro i termini stabiliti, il contraente può chiedere alla Compagnia, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Compagnia indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza per il verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.



### Come posso disdire la polizza?

Non è necessario l'invio di alcuna disdetta.

Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione tramite lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni; la Compagnia rimborserà, entro i 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.